



Consorzio di Bonifica Montana del Gargano
Viale Cristoforo Colombo n. 243
71121 Foggia (FG)
www.bonificadelgargano.it
info@bonificadelgargano.it



Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo
Rurale
Servizio Foreste

**ATTIVITA' DI CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI PRESENTI
NEI CORSI D'ACQUA NATURALI ED ARTIFICIALI NEL
COMPRESORIO CONSORTILE**

PROGETTO

DATA:

DISCIPLINARE

Tavola

6

REV. 00

REDATTO DA : Settore Tecnico - Agrario
Consorzio di Bonifica Montana del Gargano

Il Collaboratore amministrativo
(Sig.ra Grazia Andretta)

I Progettisti
(Dott. Agr. Luciano Ciciretti)

(Geom. Paolo Piserchia)

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Agr. Luciano Ciciretti)

INDICE

1. Premessa-----	3
2. Descrizione dell'intervento-----	3
3. Ammontare dell'affidamento-----	6
4. Modo di esecuzione dell'affidamento -----	6
5. Modalità di stipulazione del contratto-----	7
6. Attività previste -----	7
7. Designazione delle opere comprese nell'affidamento-----	8
8. Programma di Lavoro -----	8
9. Disciplina contrattuale-----	10
9.1 - Interpretazione del contratto e del Disciplinare-----	10
9.2 - Documenti che fanno parte del contratto -----	10
9.3 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto -----	11
9.4 - Fallimento dell'appaltatore-----	11
9.5 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio - Direttore di cantiere -----	11
9.6 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini -----	12
10. Termini per l'esecuzione-----	12
10.1. Procedure di campionamento in fase esecutiva -----	12
10.2.1. Consegna e inizio delle attività -----	13
10.2.2. - Termini per l'ultimazione delle attività-----	14
10.2.3 - Proroghe-----	14
10.2.4. - Sospensioni ordinate dal R.U.P.-----	14
10.2.5. - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione-----	15
10.2.6. – Programma esecutivo delle attività dell'appaltatore e cronoprogramma -----	15
10.2.7. – Inderogabilità dei termini di esecuzione -----	16
10.2.8. - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini -----	17
11. Disciplina economica -----	17
11.1 – Anticipazione -----	17
11.2 - Pagamenti in acconto-----	17
11.3 - Pagamenti a saldo-----	18
11.4 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto-----	19

11.5 - Revisione prezzi -----	20
11.6 - Cessione del contratto e cessione dei crediti -----	20
12. Contabilizzazione e liquidazione delle attività a misura -----	20
12.1 - Contabilizzazione a misura -----	20
13. Tracciabilità dei flussi finanziari -----	20
14. Cauzioni e garanzie -----	22
14.1 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva -----	22
14.2 – Riduzione delle garanzie -----	23
14.3 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa -----	23
15. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei servizi -----	24
16. Norme finali -----	25
16.1 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore -----	25
16.2 – Spese contrattuali, imposte, tasse -----	27

1. Premessa

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 955 del 13/05/2013, la Regione Puglia ha reso disponibile la somma di € 500.000,00 (Allegato n. 2 – Elenco degli interventi programmati con le Risorse Liberate – Fondo FESR) specificatamente finalizzata alle attività di caratterizzazione dei sedimenti presenti nei corsi d'acqua naturali ed artificiali.

La stessa Regione, a seguito delle numerose istanze e delle numerose richieste di manutenzione straordinaria fatte pervenire da parte dei Consorzi di Bonifica, entrambe finalizzate al ripristino della funzionalità idraulica dei canali di bonifica presenti nei rispettivi comprensori consortili, con Determina Dirigenziale n. 132 del 25/06/2013, avente per oggetto “Attività di caratterizzazione dei sedimenti presenti nei corsi d'acqua naturali ed artificiali”, la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Servizio Foreste – ha formalizzato le esatte disponibilità finanziarie per ciascun Consorzio.

Con la suindicata Determina, l'importo affidato a questo Consorzio per l'esecuzione dei servizi innanzi indicati, è risultato pari ad € 55.000,00.

Il Settore Tecnico del Consorzio è stato incaricato di provvedere alla redazione del progetto esecutivo relativo all'esecuzione dei servizi in argomento, in relazione ai corpi idrici precedentemente già indicati.

Espletati i necessari accertamenti e dopo aver svolto una propedeutica ricerca di mercato, questo Consorzio ha provveduto a redigere il progetto esecutivo per la realizzazione delle “Attività di caratterizzazione dei sedimenti presenti nei corsi d'acqua naturali e artificiali del proprio comprensorio consortile”. La realizzazione delle innanzi dette attività, assumeranno un carattere rilevante proprio ai fini conoscitivi del territorio ai fini di una corretta ed adeguata gestione del materiale presente in alveo durante le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. Descrizione dell'intervento

Il progetto per l'esecuzione delle “Attività di caratterizzazione dei sedimenti presenti nei corsi d'acqua naturali e artificiali del proprio comprensorio consortile” da eseguire all'interno del comprensorio del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, più precisamente in agro dei Comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Monte Sant'Angelo, San Marco in Lamis, Sannicandro Garganico e Vico del Gargano, così come schematizzato nell'immagine sotto riportata, ad oggi in fase progettuale esecutiva, prevede in sintesi la realizzazione delle seguenti opere:



Rappresentazione grafica con localizzazione del comprensorio del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano e dei relativi corsi d'acqua interessati dai lavori di caratterizzazione – Cartografia su base Ortofoto

- 1) Procedura di campionamento in sito con eventuale ausilio del personale tecnico del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;
- 2) Servizi di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento della qualità ambientali dei materiali presenti nei corsi d'acqua naturali ed artificiali, il tutto secondo quanto dettato dal presente progetto e della normativa vigente in materia, ovvero, del Decreto Ministeriale n. 161/2012, compreso la ricerca di amianto;
- 3) Emissione della relativa certificazione del servizio svolto.

Le caratterizzazioni dovranno essere eseguite, come sopra evidenziato, nel pieno rispetto di quanto dettato dall'Allegato 4 del DM 161/2012, ovvero, così come indicato dallo stesso Decreto Ministeriale, *“il set di parametri analitici da ricercare dovrà essere definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera. Il set analitico minimale da considerare è quello riportato in Tabella 4.1 fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare può essere modificata ed estesa”*.

Sono compresi nell'appalto tutte le dovute attività, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l'affidamento completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal disciplinare d'appalto e dal contratto di appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e

quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione del presente affidamento è sempre e comunque effettuata secondo le buone regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Si riporta di seguito la tabella contenente i Comuni interessati dai torrenti in esame, le rispettive lunghezze ed il numero di analisi da effettuare:

Comune interessato	Denominazione Corso d'acqua	Individuazione Recapito	Distanza scarico – recapito in ml.	N. analisi previste
Cagnano Varano	San Francesco	Lago di Varano	1750	4
Carpino	Antonino	Lago di Varano	4150	8
Ischitella	Romondato	Mare	6050	12
Monte Sant'Angelo	Portella - Varcaro	Mare	5500	11
Monte Sant'Angelo	Stamporlando	Mare	5500	11
San Marco in Lamis	Jana	Candelaro	11300	23
San Nicandro Garganico	Trippa	Lago di Lesina	2450	5
San Nicandro Garganico	Vallona	Lago di Lesina	5550	11
Vico del Gargano	Asciatizza	Mare	5000	10

così come individuato nell'elaborato grafico denominato "Tavola n. 0"




Tavola n. 0 - Corografia su base IGM

3. Ammontare dell'affidamento

L'importo dell'affidamento posto a base di gara è definito come segue:

<i>Numero</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi in Euro</i>
A	Importo complessivo dei servizi	€ 39.425,00.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti e le condizioni previste dal presente Disciplinare.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettera A, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

Il R.U.P. potrà disporre, con ordine di servizio, l'elenco di ulteriori punti di indagine da realizzare nell'ambito oggetto del presente affidamento, ai medesimi patti e condizioni del presente disciplinare.

4. Modo di esecuzione dell'affidamento

Il presente affidamento è disciplinato dall'articolo 125 comma 11 del DLgs. 163/06 e s.m.i., dall'art. 43 comma 7 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 nonché dall'art. 11 comma 1 punto a) del

Regolamento per i lavori le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia redatto dal Consorzio e che trova applicazione in via sussidiaria ed integrativa rispetto alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali previste dai su citati Codice e Regolamento.

5. Modalità di stipulazione del contratto

- 1) Il contratto è stipulato interamente “**a misura**” ai sensi dell’articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207/10.
- 2) L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, per i lavori previsti, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità fermi restando i limiti e le condizioni previste dal presente capitolato.
- 3) Esso s’intende omnicomprensivo e comprensivo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, per ottenere le opere perfettamente eseguite e funzionali.
- 4) Pertanto, il compenso può essere corrisposto solo nel caso in cui tutte le indagini siano state eseguite.
- 5) Resta inteso che l’importo presunto degli interventi da eseguire, indicato nel presente Disciplinare, non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l’appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formazione della propria offerta e della determinazione del conseguente corrispettivo.
- 6) I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai servizi posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A.

6. Attività previste

Esecuzione delle Attività di caratterizzazione dei sedimenti presenti nei corpi d’acqua naturali ed artificiali del comprensorio consortile, ai sensi del D.M. 161/2012	€ 39.425,00.
---	--------------

Esecuzione delle attività di caratterizzazione dei sedimenti presenti nei corsi d'acqua naturali ed artificiali del comprensorio consortile, ai sensi del D.M. 161/2012, consistenti in:

- Prelievo di campioni da eseguirsi anche a mano, a qualsiasi distanza e profondità e loro conservazione entro idonei contenitori, adeguatamente etichettati con cartellini inalterabili, riportanti le seguenti indicazioni: Esecutore, Committente, Luogo e data di Prelievo, Profondità del prelievo, Numerazione progressiva del campionamento;
- Redazione del rapporto di campionamento per singola attività;
- Esecuzione in laboratorio della caratterizzazione dei campioni prelevati, secondo quanto dettato dalla normativa vigente in materia, ovvero, secondo la tabella 4.1 del D.M. 161/2012;
- Attribuzione del codice CER;

- Restituzione dei rapporti di prova in originale a firma di tecnico abilitato, in formato cartaceo e digitale.
- Ripristino dello stato dei luoghi interessati dai prelievi;
- Smaltimento finale dei campionamenti con rilascio di certificazione a norma di legge di avvenuto smaltimento;
- Restituzione dei dati georeferenziati delle indagini eseguite anche su supporto digitale, come meglio specificato nel presente disciplinare.


7. Designazione delle opere comprese nell'affidamento

L'appalto riguarda l'esecuzione di tutti i servizi utili alla caratterizzazione dei sedimenti presenti nei corsi d'acqua naturali ed artificiali nel comprensorio consortile, così come riportati nella suindicata tabella, per un periodo complessivo di 90 (novanta) giorni, ovvero, sino al raggiungimento dell'importo affidato riportato nell'art. 3 del presente Disciplinare.

8. Programma di Lavoro

Al fine di esplicitare quanto richiesto dalla normativa vigente in materia, più specificatamente, dall'Allegato 2 del D.M. 10 agosto 2012 n. 161 si riporta l'inquadramento territoriale dei siti interessati dai lavori:

- a) estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR)



- Disciplinare per l'attività di caratterizzazione dei sedimenti presenti nei corsi d'acqua naturali ed artificiali nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano -

Tavola n. 1. - Corografia su base CTR




Tavola n. 2 - Corografia su base CTR




Tavola n. 3 - Corografia su base CTR




Tavola n. 4 - Corografia su base CTR

9. Disciplina contrattuale

9.1 - Interpretazione del contratto e del Disciplinare

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Disciplinare tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Disciplinare, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

9.2 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i.;

- b) il presente Disciplinare;
 - c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, per quanto applicabile;
 - b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
 - c) il D.P.R.n.207 del 5/10/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
 - d) il decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e integrazioni;
 - e) il regolamento approvato con d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 e s.m.i..
3. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale le relazioni e gli elaborati presentati dall'aggiudicatario in sede di offerta.
4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

9.3 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 106, del D.P.R. n.207/10, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

9.4 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.

9.5 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio - Direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente le attività, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La Direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle attività da eseguire. L'assunzione della Direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le società operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il R.U.P. ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

9.6 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Disciplinare d'onere, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

10. Termini per l'esecuzione

10.1. Procedure di campionamento in fase esecutiva

Tutte le opere di campionamento saranno condotte a cura e spese dell'esecutore dell'opera, secondo le indicazioni progettuali, del Responsabile del Procedimento e della normativa vigente in materia.

Il tutto dovrà tener conto delle seguenti indicazioni:

- Tutte le attività preliminari all'esecuzione delle indagini, quali autorizzazioni, richieste, ecc. saranno a cura e spese dell'appaltatore;
- Il numero dei campioni per ogni punto di indagine da sottoporre ad analisi sarà pari a uno, da eseguire ogni cinquecento metri, salvo diverse disposizioni da parte del Responsabile del Procedimento;
- L'ubicazione esatta dei punti di indagine sarà indicata in fase esecutiva dal Responsabile del Procedimento;
- Il set di parametri da utilizzare uguale per tutti, sarà quello riportato nella tabella 4.1 del D.M. 161/2012 e che qui si intende interamente richiamata;
- La metodologia di campionamento dovrà essere condotta, a cura dell'esecutore, in base alle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione in accordo con il proponente.

Sarà cura dell'esecutore, all'ultimazione delle attività di campionamento, trasmettere al committente tutti i risultati delle indagini eseguite, anche su supporto digitale contenente le seguenti informazioni:

- a) cartografie georeferenziate in formato raster con file associati nella proiezione UTM33N, datum WGS84, relativi a tutti i punti di indagine eseguiti;
- b) tabella dati (in formato .xls e .pdf) riportante l'ubicazione dei punti di indagine, le relative analisi svolte e tutto quant'altro utile per la gestione delle successive fasi d'intervento sul sito.
- c) certificazioni riportanti i risultati delle caratterizzazioni effettuate in situ.

10.2.1. Consegna e inizio delle attività

1. L'esecuzione delle attività ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna delle attività, il Responsabile del Procedimento fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio delle attività, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna.

10.2.2. - Termini per l'ultimazione delle attività

1. Il tempo utile per ultimare tutte le attività comprese nell'affidamento è fissato in giorni 90 (novanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

10.2.3 - Proroghe

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare le attività nel termine contrattuale di cui all'articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta deve essere presentata al R.U.P..
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni sono ridotti a 10 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l'articolo 26 del capitolato generale d'appalto.

10.2.4. - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione delle attività per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso tempestivamente all'appaltatore ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione delle attività ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di

verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

10.2.5. - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione delle attività, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo uno per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.

10.2.6. – Programma esecutivo delle attività dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Entro 20 giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio delle attività, l'appaltatore predispone e consegna al R.U.P. un proprio programma esecutivo delle attività, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni campionamento e relativa caratterizzazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento delle attività alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal R.U.P., mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che il R.U.P. si sia pronunciato, il programma esecutivo delle attività si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo delle attività dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione delle attività e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dalle attività; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dalle attività intendendosi, in questi casi, ricondotta

la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;

3. Le attività sono comunque eseguite nel rispetto dei tempi contrattuali individuati dalla Stazione Appaltante, integranti il progetto esecutivo; tale tempistica può essere modificata dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

10.2.7. – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio delle attività, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
- a) il ritardo nell'approntamento dei mezzi e delle attrezzature necessarie e nell'eventuale allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al loro funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal R.U.P. o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare;
 - d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
 - e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - g) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività;
 - h) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio delle attività, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui

all'articolo 15, di sospensione delle attività di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

10.2.8. - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione delle attività o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti e s.m.i..
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo delle attività e il termine assegnato dal R.U.P. per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle attività affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

11. Disciplina economica

11.1 – Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

11.2 - Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo delle attività eseguite, contabilizzate ai sensi degli articoli 29, 30 e 31, al netto del ribasso d'asta, al netto della ritenuta di cui al comma 2 e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 30 % (trenta per cento) dell'importo contrattuale.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle attività eseguite è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. La Stazione Appaltante, provvede al pagamento del predetto certificato, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale
4. Qualora le attività rimangano sospese per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
5. In deroga alla previsione del comma 1, qualora le attività eseguite raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo delle attività residue è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 24. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati
8. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Disciplinare.

11.3 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale delle attività è redatto entro 120 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale delle attività deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 20 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, è pagata non appena la Regione Puglia avrà provveduto al relativo accreditamento previa presentazione di regolare fattura fiscale.

L'appaltatore e il R.U.P. devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Disciplinare.

11.4 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei servizi.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto,

trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

11.5 - Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

11.6 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

12. Contabilizzazione e liquidazione delle attività a misura

12.1 - Contabilizzazione a misura

Tutti i prezzi unitari dell'elenco, indistintamente, si applicano alle rispettive categorie di servizi qualunque sia la loro entità e dovunque tali servizi siano dislocati ed anche se eseguiti in più riprese, purché necessari all'esecuzione delle attività comprese nell'appalto e comunque attinenti ad esso.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei servizi a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'attività compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Disciplinare e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali, come ad esempio, tutte le spese per i mezzi d'opera e per la mano d'opera con tutti gli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi ad essa connessi; per tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione e messa in opera; per i trasporti, carichi, scarichi e magazzinaggi; per le indennità di cava, di passaggio, di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea; per imposte, ecc.

La contabilizzazione dei servizi verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari. *S'intende, inoltre, che i prezzi di elenco sono comprensivi di tutti gli oneri, anche se non esplicitamente indicati qui sopra o richiamati nei vari articoli dell'elenco dei prezzi, che l'appaltatore dovrà sostenere per dare i servizi compiuti a perfetta regola d'arte.*

13. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso

Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto del presente Disciplinare.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

14. Cauzioni e garanzie

14.1 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del D.P.R. n. 207/10, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione

giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

14.2 – Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 207/2010.

14.3 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125, del D.P.R. n. 207/10, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna delle attività e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle attività risultante dal relativo certificato.

Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere

stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo dei lavori;
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

In relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 8, lettera b), tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

15. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei servizi

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a. frode nell'esecuzione dei servizi o reati accertati ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti e s.m.i.;
 - b. inadempimento alle disposizioni del R.U.P. riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
 - d. sospensione dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - e. rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal contratto
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della

raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei servizi.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il R.U.P. e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei servizi.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
 - a. ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei servizi di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei servizi posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei servizi eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b. ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei servizi e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente.

16. Norme finali

16.1 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente Disciplinare, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal R.U.P., in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le attività eseguite risultino a tutti gli effetti esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al R.U.P. tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal presente Disciplinare o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in

modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- d) gli oneri per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in tutte le norme in vigore in materia di infortunistica. Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restando sollevato tanto la Stazione Appaltante quanto il personale da questa preposto alla direzione o alla sorveglianza;
- e) il risarcimento dei danni di ogni genere o pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non di proprietà di questo Consorzio, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione delle attività;
- f) le spese occorrenti per consentire il transito in condizioni di sicurezza lungo le strade in qualsiasi modo interessate dalle attività, la realizzazione di passerelle opportunamente segnalate sugli scavi aperti (sia carrabili che pedonali) dotate dei necessari corrimano;
- g) le responsabilità sulla non rispondenza di quanto eseguito rispetto a quello progettato o previsto dal Disciplinare o indicato dal R.U.P..
- h) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione delle attività, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- i) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del R.U.P., i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- l) l'adozione, nel compimento di tutte le attività, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico

dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza delle attività.

2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima dell'inizio delle attività, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente alle attività, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle attività e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

16.2 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei servizi;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Disciplinare si intendono I.V.A. esclusa.